



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI PISTOIA**

**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Pistoia, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Nicola Latour, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. [REDACTED], vertente

**TRA**

[REDACTED], nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. [REDACTED], presso lo studio della quale elegge domicilio in [REDACTED];

**Attore**

**E**

[REDACTED], con sede in [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. [REDACTED], presso lo studio del quale elegge domicilio in [REDACTED];

**Convenuta**

**E**

[REDACTED], la quale agisce in nome e per conto di [REDACTED], e per essa la [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. [REDACTED], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] sito in [REDACTED];

**Intervenuta**



**RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE**

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 24.5.2021, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED], deducendo le seguenti circostanze :

- l'attore intrattiene presso [REDACTED] i rapporti di conto corrente nn. 18460.69, 59050.73, 8954.18, 5077.94; nello specifico, le competenze di liquidazione del conto corrente n. 59050.73 venivano calcolate e addebitate dalla Banca in chiusura di ciascun trimestre, e poi girocontate sul conto corrente n. 18460.69; allo stesso modo, le competenze di liquidazione del conto corrente n. 5077.94 venivano calcolate e addebitate dalla Banca in chiusura di ciascun trimestre, e poi girocontate sul conto corrente n. 8954.18;
- stante la gestione arbitraria e anomala dei conti, l'attore incaricava un proprio consulente, il quale inviava alla Banca convenuta, in data 27.6.2018, richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB di trasmissione della documentazione inerente ai rapporti di conto corrente, reiterata in data 24.8.2018; veniva inviata lettera di messa in mora del 7.12.2018;
- la Banca produceva documentazione solo parziale, mancando i contratti relativi ai rapporti di conto corrente e i relativi affidamenti, nonché gran parte degli estratti conto e scalari.

Ciò premesso in fatto, l'attore contestava le seguenti illegittimità :

- in merito al conto corrente n. 18460.69, mancano gli estratti conto relativi al quarto trimestre del 1997, così che il saldo alla data del 1.1.1998 deve assumersi pari a zero; difetta un valido rapporto di conto corrente, non avendo la Banca prodotto nessun contratto relativo al conto o agli affidamenti da esso regolati, così che l'attore ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi debitori, le commissioni e le spese per € 32.012,55; il TEG ha superato il tasso soglia in molteplici trimestri, così che gli interessi addebitati in quei trimestri, pari ad € 8.896,21, sono usurari e devono essere restituiti; la Banca ha applicato tassi di interesse ultralegali in assenza di una valida pattuizione scritta, addebitando illegittimamente l'importo di € 8.165,42 (contestazione in parte assorbita da quella relativa all'applicazione di tassi usurari, riscontrandosi, diversamente, applicazione di tassi ultralegali illegittimi per € 14.538,81); la Banca non ha rispettato la normativa in tema di anatocismo e ha



illegittimamente postergato le poste in accredito e antergato le poste in addebito, addebitando illecitamente la somma di € 391,36; i costi in eccesso, complessivamente pagati dall'attore, corrispondono a € 27.609,28;

- in merito al conto corrente n. 8954.18, mancano gli estratti conto dal 1.1.2005 al 30.9.2005, così che il saldo alla data del 1.10.2005 deve assumersi pari a zero; difetta un valido rapporto di conto corrente, non avendo la Banca prodotto nessun contratto relativo al conto o agli affidamenti da esso regolati, così che l'attore ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi debitori, le commissioni e le spese per € 21.696,02; il TEG ha superato il tasso soglia in molteplici trimestri, così che gli interessi addebitati in quei trimestri, pari ad € 9.517,23, sono usurari e devono essere restituiti; la Banca ha applicato tassi di interesse ultralegali in assenza di una valida pattuizione scritta, addebitando illegittimamente l'importo di € 2.042,03 (contestazione in parte assorbita da quella relativa all'applicazione di tassi usurari, riscontrandosi, diversamente, applicazione di tassi ultralegali illegittimi per € 9.654,41); la Banca non ha rispettato la normativa in tema di anatocismo e ha illegittimamente postergato le poste in accredito e antergato le poste in addebito, trattenendo illecitamente la somma di € 132,03; i costi in eccesso, complessivamente pagati dall'attore, corrispondono a € 20.694,32;

- in merito al conto corrente n. 59050.73, difetta un valido rapporto di conto corrente, non avendo la Banca prodotto nessun contratto relativo al conto o agli affidamenti da esso regolati, così che l'attore ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi debitori, le commissioni e le spese per € 31.598,98; il TEG ha superato il tasso soglia in molteplici trimestri, così che gli interessi addebitati in quei trimestri, pari ad € 11.483,69, sono usurari e devono essere restituiti; il TEG ha superato il tasso soglia in molteplici trimestri, così che gli interessi addebitati in quei trimestri, pari ad € 9.898,44, sono usurari e devono essere restituiti; la Banca ha applicato tassi di interesse ultralegali in assenza di una valida pattuizione scritta, addebitando illegittimamente l'importo di € 6.480,84 (contestazione in parte assorbita da quella relativa all'applicazione di tassi usurari, riscontrandosi, diversamente, applicazione di tassi ultralegali illegittimi per € 14.530,46); i costi in eccesso, complessivamente pagati dall'attore, corrispondono a € 25.013,38;



- in merito al conto corrente n. 5077.94, difetta un valido rapporto di conto corrente, non avendo la Banca prodotto nessun contratto relativo al conto o agli affidamenti da esso regolati, così che l'attore ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi debitori, le commissioni e le spese per € 22.243,23; la Banca ha applicato tassi di interesse ultralegali in assenza di una valida pattuizione scritta, addebitando illegittimamente l'importo di € 2.712,75 (contestazione in parte assorbita da quella relativa all'applicazione di tassi usurari, riscontrandosi, diversamente, applicazione di tassi ultralegali illegittimi per € 9.573,44); i costi in eccesso, complessivamente pagati dall'attore, corrispondono a € 19.254,88;
- in relazione a tutti i rapporti, la Banca ha variato unilateralmente le condizioni contrattuali, in modo illegittimo, addebitando interessi in eccesso per complessivi € 11.258,71.

Pertanto, [REDACTED] concludeva così :

- *In via preliminare: previa ogni opportuna statuizione in fatto e diritto, accertare l'illegittima formazione del saldo negativo sul rapporto di conto corrente n. 18460.69 alla data del 01/01/1998 e pari ad € - 21.048,74 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare che alla data del 01/01/1998 il saldo del conto corrente predetto deve essere azzerato;*
- *Sempre in via preliminare: previa ogni opportuna statuizione in fatto e diritto, accertare l'illegittima formazione del saldo negativo sul rapporto di conto corrente n. 8954.18 alla data del 01/10/2005 e pari ad € - 23.150,61 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare che alla data del 01/10/2005 il saldo del conto corrente predetto deve essere azzerato;*
- *In via principale: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e 117, commi primo e terzo TUB, dei rapporti di conto corrente nn. 18460.69, 59050.73, 8954.18 e 5077.94, nonché degli affidamenti in essi regolati, per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, ferma l'applicazione del saldo zero, ordinare alla Banca convenuta di computare a credito su detti rapporti, o su altro conto corrente, le partite indebitamente applicate, pari ad Euro 151.750,14, con interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica*



*dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;*

*In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere i conti correnti validi, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare (i) la nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle clausole contrattuali dei contratti di conto corrente nn. 18460.69, 59050.73, 8954.18 e 5077.94, nonché degli affidamenti in essi regolati, inerenti ai tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni, per violazione degli artt. 1283, 1346, della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 e del 4 marzo 2003, artt. 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009, (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e per l'effetto, ferma l'applicazione del saldo zero, ordinare alla Banca convenuta di computare a credito su detti rapporti, o su altro conto corrente, le partite indebitamente applicate, pari ad Euro 136.771,23, con interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;*

*- In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la nullità parziale, accertare e dichiarare con riferimento ai contratti di conto corrente nn. 18460.69, 59050.73, 8954.18 e 5077.94 (i) l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli per l'attrice delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite, sui conti correnti citati per violazione degli artt. 118 TUB, 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996 e dell'art. 2-bis della L. 2/2009 (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili, spese e indebito*



*arricchimento e, per l'effetto, ferma l'applicazione del saldo zero, ordinare alla Banca convenuta di computare a credito su detti rapporti, o su altro conto corrente, le partite indebitamente applicate pari ad Euro 55.458,06, con interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;*

*- In ogni caso: accertare che la Banca Convenuta ha applicato all'attore sui rapporti di conto corrente interessi usurari e dichiarare non dovuto con riferimento a detti rapporti alcun interesse ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. con decorrenza dalla data di apertura dei rapporti.*

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.9.2021, si costituiva in giudizio [REDACTED], la quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione dell'azione attorea, per il periodo anteriore il decennio dalla notifica della citazione.

La convenuta contestava le deduzioni attoree, evidenziando come gravasse su parte attrice l'onere di provare di avere eseguito pagamenti ripetibili, onere non rispettato nel caso di specie.

L'istituto di credito contestava le avverse deduzioni in punto di anatocismo, in punto di addebito di interessi usurari, oltre che in punto di commissione di massimo scoperto, evidenziando l'erroneità dei calcoli eseguiti nella consulenza tecnica di parte.

La Banca, ancora, evidenziava come l'attore non avesse assolto al proprio onere probatorio, difettando in atti la produzione di tutti i contratti e la sequenza integrale degli estratti conto.

Pertanto, [REDACTED] concludeva affinché, accolte le eccezioni preliminari tra cui quella di prescrizione decennale, fossero rigettate le domande attoree; con vittoria di spese e compensi di causa.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.10.2021, si costituiva in giudizio [REDACTED], tramite la procuratrice [REDACTED] e per essa la [REDACTED], la quale interveniva in qualità di attuale titolare del credito ceduto da [REDACTED].

L'intervenuta eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dell'azione e, in particolare, di tutte le contestazioni relative al decennio anteriore alla notifica



della lettera di reclamo del 7.12.2018; sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza; ancora in via preliminare, eccepiva la decadenza di parte attrice dalle contestazioni ai sensi dell'art. 1832 c.c.

L'intervenuta evidenziava come l'attore non avesse prodotto i contratti e gli estratti conto integrali, così non assolvendo al proprio onere probatorio, e come, per il medesimo motivo, non potesse applicarsi il saldo zero.

L'intervenuta, ancora, deduceva che lo *ius variandi* era stato legittimamente applicato, che non vi era stato addebito di interessi usurari, che non vi era alcuna illegittimità delle commissioni di massimo scoperto; anche le avverse affermazioni in punto di anatocismo erano errate, essendosi la Banca adeguata alla delibera CICR del 9.2.2000, così come le deduzioni in punto di valute e spese.

Pertanto, [REDACTED] concludeva così :

*In via preliminare:*

- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio dell'attrice in riferimento ai rapporti di conto corrente di cui è causa, quantomeno al periodo antecedente il mese di dicembre 2008;

- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di controparte dalle contestazioni ex art. 1832 c.c., per i motivi di cui in narrativa;

*Nel merito, in via principale:*

- respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;

- per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati sui rapporti di conto corrente oggetto di causa e dichiarare che la Banca nulla deve al Sig.

[REDACTED], per i motivi meglio esposti in narrativa.

Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice eccepiva il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED]

Istruita la causa a mezzo di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di consulenza tecnica d'ufficio, la stessa giungeva all'udienza del 25.7.2023, nella quale, precisate le conclusioni, veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.



2. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di [REDACTED]

[REDACTED] si è resa cessionaria dei crediti di cui ai contratti di conto corrente n. 18460.69 e n. 8954.18 (cfr. dichiarazione di cessione di cui al doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. dell'intervenuta), giusto contratto di cessione del 20.12.2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23.12.2017 (cfr. doc. allegato alla comparsa di intervento).

Stante la dichiarazione di cessione rilasciata da [REDACTED], ben può ritenersi che [REDACTED] sia attuale titolare dei crediti risultanti dai rapporti di conto corrente in questione.

Mirando la domanda attorea al ricalcolo dei saldi dei conti corrente citati, deve ritenersi che [REDACTED] abbia un interesse concreto a prendere parte al procedimento, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda eliderebbe in tutto o in parte i crediti da lei acquisiti.

Pertanto, l'eccezione sollevata da parte attrice deve essere rigettata.

3. Deve, poi, essere esaminata l'eccezione sollevata dalla intervenuta [REDACTED] [REDACTED] relativa alla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza.

A ben vedere, l'atto di citazione attoreo è adeguatamente determinato nella indicazione di tutte le deduzioni poste a fondamento della domanda, specificando sia il *petitum* che la *causa petendi*, così che alcuna nullità si ravvisa in merito.

4. Sempre in via preliminare, l'intervenuta eccepisce la decadenza di parte attrice dalla facoltà di sollevare contestazioni in merito ai rapporti di conto corrente, ai sensi dell'art. 1832 c.c.

Va osservato come tale eccezione sia inammissibile, in quanto tardivamente proposta dall'intervenuta nella comparsa depositata il 18.10.2021, a fronte di prima udienza di comparizione fissata per il 19.10.2021.

A prescindere da tale rilievo in rito, l'eccezione è, comunque, infondata nel merito, dal momento che la ricezione degli estratti conto senza eccezioni non fa decadere il cliente dal diritto di contestare le nullità che viciano il rapporto bancario, e ciò perché l'approvazione tacita o espressa del conto non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità del rapporto sottostante o all'efficacia di singoli negozi o fatti giuridici che costituiscono il titolo dell'annotazione.



Anche tale eccezione va, quindi, rigettata.

5. Passando all'esame del merito, le domande attoree sono fondate e vanno accolte nei termini che seguono.

**5.1.** [REDACTED] intrattiene presso [REDACTED] i rapporti di conto corrente n. 18460.69, n. 59050.73, n. 8954.18 e n. 5077.94, rispetto ai quali propone diverse censure che verranno di seguito esaminate.

**5.2.** Occorre premettere che l'istituto di credito eccepisce la prescrizione della domanda attorea.

Va ricordato che, nell'ambito di un rapporto di conto corrente occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: le c.d. rimesse solutorie si riferiscono a pagamenti a titolo di interessi, spese, ecc., mentre le c.d. rimesse ripristinatorie, hanno solo funzione ripristinatoria della provvista che può essere continuamente riutilizzata, con conseguente assenza di effetto solutorio; dunque il termine di prescrizione decorre, da un lato, dalla data dell'effettuazione delle singole rimesse solutorie, dall'altro, in caso di rimesse ripristinatorie, dalla data di chiusura del conto corrente.

Va, ulteriormente, ricordato che nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. Civ., 5.7.2022, n. 21225).

Nel caso di specie, quindi, bisognerà verificare, al fine di esaminare la fondatezza della eccezione di prescrizione, la sussistenza di rimesse solutorie prima del decennio antecedente la lettera di messa in mora del 7.12.2018 (cfr. doc. 7 allegato all'atto di citazione), costituente atto interruttivo della prescrizione.

**5.3.** Va, ancora, chiarito che, rispetto ai rapporti di conto corrente sopra citati, l'attore non ha prodotto né i contratti, né la serie integrale degli estratti conto. L'attore, però, prima del giudizio avanzava istanza ex art. 119 TUB del 27.6.2018 (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione), reiterata il 24.8.2018 (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione).



Stante l'istanza ex art. 119 TUB inoltrata dall'attore, il Giudice accoglieva l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., giusta ordinanza del 15.3.2022.

A fronte dell'ordine di esibizione, la convenuta e l'intervenuta rimediavano solo parzialmente al mancato deposito della documentazione richiesta, depositando gli estratti conto non integrali, un contratto del 18.9.2003 relativo al conto n. 8954.18 e un contratto di concessione di linea di credito del 23.8.2006 relativo al conto n. 5077.94 (cfr. documentazione depositata in data 3.5.2022/13.5.2022).

Stante il mancato assolvimento da parte dell'istituto di credito del proprio onere di depositare la documentazione mancante, appare corretto applicare il saldo zero se il primo estratto del conto risulta a debito, oltre che per ogni estratto iniziale del periodo documentato, preceduto da un periodo non documentato, che sia a debito.

Va, difatti, valorizzata la duplice inottemperanza, stragiudiziale e giudiziale dell'istituto bancario, a carico del quale vi è un obbligo specifico, fondato sullo statuto di protezione del cliente e sul principio di prossimità della prova, di produrre la documentazione richiesta dal cliente, avendo quest'ultimo, il diritto di ottenerne copia; a tale contegno processuale omissivo, deve pertanto ricondursi un rilievo probatorio effettivo, non potendo farsi discendere dalla duplice inottemperanza della banca, la conseguenza dell'insussistenza della prova del diritto azionato dal cliente (cfr. in questo senso Cass. Civ., 11.5.2022, n. 14872).

#### **5.4. Conto corrente n. 18460.69**

Rispetto a tale rapporto di conto corrente difettano in atti sia alcuni estratti conto, sia documenti contrattuali.

Evidentemente, laddove il correntista agisca in giudizio assumendo la nullità di un contratto di conto corrente, in quanto mancante della necessaria forma scritta prevista per legge, non può certo dirsi, come sostenuto dalla convenuta, che tale mancata produzione del contratto scritto si traduce in un mancato assolvimento al proprio onere probatorio.

A fronte di una tale eccezione, difatti, è onere dell'istituto di credito fornire prova della pattuizione scritta, al fine di contrastare l'eccezione di nullità.



Nel caso di specie, alcun contratto scritto è stato prodotto, così che ne consegue la necessità di applicare il tasso di interesse legale e di espungere tutte le commissioni e le spese applicate, ma non pattuite.

La consulente, quindi, ha rideterminato il saldo del conto corrente, azzerando il saldo debitore presente al primo trimestre del 1995 e mantenendo il saldo positivo nelle lacune successive; venivano, poi, ricalcolati gli interessi al tasso legale e veniva espunta la capitalizzazione.

Sono stati, poi, espunti gli interessi per i trimestri nei quali vi è stato sfioramento del tasso soglia.

#### Conto tecnico n. 59050.73

Rispetto a tale rapporto di conto corrente difettano in atti sia alcuni estratti conto, sia documenti contrattuali.

Tale conto ha funzione essenzialmente tecnica, atteso che le competenze trimestrali su di esso maturate venivano addebitati sul conto corrente n. 18460.69 tramite girocontazione.

Evidentemente, laddove il correntista agisca in giudizio assumendo la nullità di un contratto di conto corrente, in quanto mancante della necessaria forma scritta prevista per legge, non può certo dirsi, come sostenuto dalla convenuta, che tale mancata produzione del contratto scritto si traduce in un mancato assolvimento al proprio onere probatorio.

A fronte di una tale eccezione, difatti, è onere dell'istituto di credito fornire prova della pattuizione scritta, al fine di contrastare l'eccezione di nullità.

Nel caso di specie, alcun contratto scritto è stato prodotto, così che ne consegue la necessità di applicare il tasso di interesse legale e di espungere tutte le commissioni e le spese applicate, ma non pattuite.

La consulente, quindi, ha rideterminato il saldo del conto corrente, azzerando il saldo debitore iniziale, così come i saldi negativi in corrispondenza della ripresa dopo le lacune documentali; venivano, poi, ricalcolati gli interessi al tasso legale e veniva espunta la capitalizzazione.

#### Conto tecnico n. 5077.94

Rispetto a tale rapporto di conto corrente difettano in atti alcuni estratti conto, ed è presente unicamente un contratto di concessione di linea di credito del 23.8.2006.



Tale conto ha funzione essenzialmente tecnica, atteso che le competenze trimestrali su di esso maturate venivano addebitate sul conto corrente n. 8954.18 tramite girocontazione.

Evidentemente, laddove il correntista agisca in giudizio assumendo la nullità di un contratto di conto corrente, in quanto mancante della necessaria forma scritta prevista per legge, non può certo dirsi, come sostenuto dalla convenuta, che tale mancata produzione del contratto scritto si traduce in un mancato assolvimento al proprio onere probatorio.

A fronte di una tale eccezione, difatti, è onere dell'istituto di credito fornire prova della pattuizione scritta, al fine di contrastare l'eccezione di nullità.

Nel caso di specie, alcun contratto di apertura del conto corrente è stato prodotto, così che ne consegue la necessità di applicare il tasso di interesse legale e di espungere tutte le commissioni e le spese applicate, ma non pattuite.

La consulente, quindi, ha rideterminato il saldo del conto corrente, azzerando il saldo debitore iniziale, così come i saldi negativi in corrispondenza della ripresa dopo le lacune documentali; venivano, poi, ricalcolati gli interessi al tasso legale e veniva espunta la capitalizzazione.

Sono stati, poi, espunti gli interessi per i trimestri nei quali vi è stato sfioramento del tasso soglia.

#### Conto corrente n. 8954.18

Rispetto a tale rapporto di conto corrente difettano in atti alcuni estratti conto, e vi è contratto del 18.9.2003.

La consulente, quanto al primo periodo del rapporto, sino al 18.9.2003, ha calcolato gli interessi al tasso legale; per il periodo successivo ha, invece, applicato le condizioni emergenti dal contratto del 18.9.2003.

Stante la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi pattuita nel contratto del 18.9.2003, veniva applicata la capitalizzazione a decorrere da tale data.

Sono stati, poi, espunti gli interessi per i trimestri nei quali vi è stato sfioramento del tasso soglia.

**5.5.** Sulla scorta dei criteri richiamati e tenuto conto della prescrizione, secondo i calcoli effettuati dalla ctu, i saldi dei conti corrente vanno rideterminati come segue :



- saldo del conto corrente n. 18460.69 : + **149.621,70** (somme da restituire € 162.225,39 – saldo debitore di € 10.470,62 – somme prescritte per € 2.133,07);

- saldo del conto corrente n. 8954.18 : + **14.879,16** (somme da restituire € 36.121,70 – saldo debitore di € 1.833,44 – somme prescritte per € 19.409,10);

- saldo del conto tecnico n. 59050.73 : + **29.623,80** (con la precisazione che il saldo rielaborato costituisce unicamente la nuova base di calcolo degli interessi che vengono girocontati sul conto principale n. 18460.69);

- saldo del conto tecnico n. 5077.94 : + **32.218,23** (con la precisazione che il saldo rielaborato costituisce unicamente la nuova base di calcolo degli interessi che vengono girocontati sul conto principale n. 8954.18);

**6.** Le spese di lite sono poste, secondo soccombenza, a carico di [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra di loro, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, parametri medi per tutte le fasi di giudizio.

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra di loro.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott. Nicola Latour, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie le domande attoree e, per l'effetto, rettifica il saldo del conto corrente n. 18460.69 in + **149.621,70**, il saldo del conto corrente n. 8954.18 in + **14.879,16**, il saldo del conto tecnico n. 59050.73 in + **29.623,80**, il saldo del conto tecnico n. 5077.94 in + **32.218,23**;
- 2) condanna [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore di [REDACTED], liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- 3) le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra di loro.

Pistoia, 25.11.2023



Il Giudice

dott. Nicola Latour

